

Diritto del Lavoro - Previdenza Ordinaria - Previdenza Militare
Patrocinante dinanzi alle Sezioni Giurisdizionali della Corte dei Conti

TRIBUNALE DI NAPOLI NORD

Sezione Lavoro

RICORSO

ex art. 414 c.p.c. e

contestuale richiesta di provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c.

e notifica ex art. 151 c.p.c. (in deroga al 150 c.p.c.)

PER

La Prof.ssa **Gatti Daniela** nata il 22/06/1973 a Napoli (C.F. **GTT DNL 73H 62F 839W**), assistita, difesa e rappresentata dall'**Avv. Massimo Taffuri** (C.F. **TFF MSM 75D 14B 963M**), presso il cui studio elegge domicilio, sito in Vairano Scalo, alla via Leonardo da Vinci, nr. 15, giusta procura rilasciata in calce al presente atto. *Il sottoscritto procuratore dichiara di voler ricevere le comunicazioni al seguente n. di fax: 0823/642309 nonché al seguente indirizzo di posta elettronica: massimo-taffuri@virgilio.it; P.E.C. massimo.taffuri@avvocatismcv.it, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 176 c.p.c. -**Ricorrente-***

CONTRO:

1) M.I.U.R., MINISTERO dell'ISTRUZIONE, dell'UNIVERSITÀ e della RICERCA, in persona del Ministro p.t., dom.to ex lege per la carica presso l'Avvocatura Distrettuale di Napoli, alla via Diaz nr. 1; **2) Cerullo Giuseppina**, punti 28, Campania Ambito 0012; **3) Di Santis Angela**, punti 29 Campania Ambito 0012; **4) Chianese Silvana**, punti 23 Campania Ambito 0013; **5) Calabrese Annunziata**, punti 17 Campania Ambito 0013; **6) Cagnassi Annalisa**, punti 8 Campania Ambito 0014; **7) Colantoni Vincenzina**, punti 15 Campania Ambito 0013; **8) De Simone Clementina**, punti 3 Campania Ambito 0014; **9) Caporossi Cristina**, punti 24 Campania Ambito 0014; **10) Santonastaso Maria Simona**, punti 25 Campania Ambito 0012; **11) Martuccelli Anna**, punti 37 Campania Ambito 0013.

-Resistenti-

FATTO

Storia curriculare

La Prof.ssa **Gatti Daniela**, docente di Scuola Primaria su Posto Comune, ha svolto attività di docente per un lungo periodo in uno stato di precariato (contratti a termine), non solo alle dipendenze degli istituti Statali, ma anche parificati, senza, per questi ultimi, conseguire il giusto riconoscimento in sede di graduatoria, ai fini della mobilità, ex art. 1¹⁰⁸, legge n. 107/2015.

Nell'anno 1990, conseguiva Diploma di Maturità Magistrale presso Istituto Magistrale Statale "Carlo Levi" di Marano (NA); partecipava e superava, inoltre, il concorso ordinario per esame e titoli a posti di insegnamento relativo alla Scuola Primaria Statale, indetto ai sensi del DDG 2/4/99; veniva inclusa nella Graduatoria Generale; partecipava e superava, altresì, il concorso ordinario per esame e titoli per posti di insegnamento nella Scuola dell'Infanzia, indetto ai sensi del DDG 6/04/99; conseguiva l'abilitazione all'insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria a mezzo di concorso ordinario per esami e titoli indetto ai sensi del DDG 2/4/99.

Svolgeva, negli anni, diversi corsi di formazione e di aggiornamento: Insegnamento, didattica e diversità Diversabilità, svantaggio o handicap, conseguito il 26.06.2010 presso "Libera Università Luspicio; Didattica e Formazione conseguito in data 22.04.2011 presso la medesima Università; Metodologie didattiche per l'insegnamento curriculare e l'integrazione degli alunni con bisogni educativi speciali conseguito il 31.07.2012 presso Università telematica "Giustino Fortunato"; Metodologie didattiche per i disturbi specifici di apprendimento conseguito in data 3.05.2014 presso la stessa Università.

L'insegnante vinse più concorsi, ottenendo più abilitazioni e l'inserimento nelle Graduatorie di Merito (GM) 18 anni prima dei docenti del concorso 2012, i quali, questi ultimi, in sede di Mobilità a.s. 15/16 hanno avuto una strana e particolare benedizione dal MIUR.

Per completezza viene allegato al presente ricorso l'intero curriculum vitae, che costituisce parte integrante dello stesso, vista la lunga elencazione dell'esperienza lavorativa, unitamente alla



domanda di Mobilità con gli Ambiti preferiti, elencati e pubblicati gli stessi dal MIUR (fonte http://www.istruzione.it/mobilita_personale_scuola/normativa.shtml).

Contratti lavorativi

La docente ha insegnato per gli anni scolastici dal 2005 al 2007 presso la Scuola dell'Infanzia e Primaria Paritaria "Azzurra" a Giugliano (NA) (precisamente dal 15.02.06 al 17.06.06 e dal 20.09.06 al 19.06.07); per gli anni scolastici dal 2007 al 2009 presso l'Istituto Paritario "Baby Garden" a Mugnano (NA) (precisamente dal 17.09.07 al 9.06.08 e dal 15.09.08 al 12.06.09); per l'anno scolastico 2009/2010 presso il Circolo Didattico "Arco Felice" a Pozzuoli (NA) (precisamente dal 13.10.09 al 12.06.2010); per l'anno scolastico 2010/2011 presso l'Istituto Comprensivo "D'Aosta D'Annunzio" a Ottaviano (per il giorno 25.01.2011); presso l'I.C. "Darmon" a Marano (NA) (precisamente dal 26.01.2011 al 28.02.2011); presso l'I.C. Del Pozzo a Pimonte (dal 01.03.2011 al 21.03.2011); presso Gragnano 2 (dal 22.03.2011 al 17.04.2011 e dal 18.04.2011 al 1.05.2011); presso Istituto Comprensivo "Piano" a Sorrento (dal 02.05.2011 al 28.05.2011 e dal 29.05.2011 al 18.06.2011); per l'anno scolastico 2011/2012 presso C.D. "Colombo" a Frattaminore (dal 17.01.2012 al 18.01.2012); presso II C.D. "De Gasperi" (dal 19.01.2012 al 21.01.2012); presso l'Istituto "Pascoli" Grumo Nevano (dal 23.01.2012 al 25.01.2012 e dal 26.01.2012 al 27.01.2012); per il medesimo anno scolastico presso Circolo Didattico "Quarto 3" (dal 30.01.2012 al 1.02.2012); presso Circolo Didattico 73 Napoli (dal 2.02.2012 al 03.02.2012); presso l'Istituto Comprensivo "Marco Polo" a Cardito (dal 6.02.2012 al 12.02.2012); presso I.C. 79 "Nazareth" (dal 14.02.2012 al 17.02.2012); presso Circolo Didattico "Piscicelli" a Napoli (dal 23.02.2012 al 24.02.2012); presso I.C. "Ammaturo" (dal 1.03.2012 al 8.03.2012); presso I.C. Troisi (dal 12.03.2012 al 4.04.2012 e dal 11.04.2012 al 13.04.2012); presso l'I.C. NA 28 "Giovanni XXIII" (per il 16.04.2012); presso Pozzuoli 3 "Rodari" (dal 17.04.2012 al 18.04.2012); presso l'I.C. NA 28 "Giovanni XXIII" (il 20.04.2012); presso l'Istituto "Colombo" di Frattaminore (dal 23.04.2012 al 24.04.2012 e il 2.05.2012); presso il C.D. 55 Piscicelli (dal 3.05.2012 al 4.05.2012); presso l'I.C. Vespucci a Monte di Procida (dal 8.05.2012 al 10.06.2012 e il 13.06.2012); per l'anno scolastico 2012/2013 presso l'I.C. "Pergolesi" a Pozzuoli (dal 9.10.2012 al 7.06.2013); per l'anno scolastico 2013/2014 presso diversi Istituti tra cui "Sequino" 1 (NA) (dal 11.11.2013 al 12.11.2013 e dal 19.03.2014 al 20.03.2014); I.C. "Pergolesi" a Pozzuoli per un totale di gg. 137; per l'anno scolastico 2014/2015 presso I.C. Giovanni XXIII a Napoli per un totale di gg. 133; presso l' I.C. "Radice-Sanzio-Ammaturo" (dal 23.02.2015 al 9.03.2015); presso il C.D. "Sequino" a Mugnano (dal 10.03.2015 al 11.03.2015); per l'anno scolastico 2015/2016 presso l'I.C. "Nazareth" (contratto a termine dal 21.10.2015, interrotto quest'ultimo al 24.11.2015, a seguito di assunzione a tempo indeterminato in provincia di Napoli).

Immissione in ruolo e mobilità

Nell'agosto del 2015 inoltrava al MIUR domanda di assunzione in base al Piano Straordinario, Legge n. 107/2015, art. 1^{96-lett. b) e 98-lett.c)}, corrispondente alla Fase "C", per l'anno scolastico 2015/2016; il Ministero le notificava la proposta assunzionale in provincia di Napoli (GAE 127) e veniva assegnata come sede di servizio provvisoria l'Istituto Comprensivo "Pascoli II" a Napoli.

In data 18.10.2016, a seguito di rettifica della predetta sede, le veniva assegnata quella di Casoria "I.C. Casoria 4° Arpino", ove ad oggi la docente presta servizio (cfr. doc. all.), derivandone la competenza territoriale del Tribunale adito ed indicato in epigrafe.

Gatti inoltrava domanda di assegnazione/mobilità in Ambito Nazionale, Fascia "C" (art. 6 CCNI), dichiarando, nella relativa domanda, 4 anni di servizio pre-ruolo, di cui n. 2 prestati presso l'Istituto Paritario "Azzurra" di Giugliano e "Baby Garden" di Mugnano per un totale di 12 punti.

Dichiarava in domanda la disponibilità ad insegnare in scuole speciali, ossia presso una scuola ospedaliera ovvero all'istruzione per adulti o all'insegnamento su scuole serali.

Riguardo alle preferenze territoriali, la Ricorrente formulò nelle prime 28 preferenze, l'Ambito Campania, nell'identificazione numerica, ed in ordine progressivo, **0017, 0013, 0016, 0012, 0014, 0018, 0019, 0020, 0021, 0022, 0015, 0007, 0008, 0009, 0010, 0011, 0001, 0002, 0003, 0023, 0024, 0025, 0026, 0027, 0028, 0004, 0005, 0006**; Ambito Molise 0003, 0004; Ambito Lazio 0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0010, 0011, 0012, 0013, 0014, 0015, 0016, 0021, 0022, 0023, 0024, 0017, 0018; [...]; **si allegano tutti gli ambiti indicati in domanda, costituente parte integrante dell'atto.**

Come si può appurare, nessun Ambito o provincia lombarda (a cui venne mobilitata) venne indicata dalla Ricorrente nelle sue prime preferenze, che sono tutte quelle assegnate da altri docenti.

Al termine dell'anno scolastico il Miur notificava alla docente, in data **29.07.2016**, il trasferimento/mobilità, ai sensi dell'art. 1¹⁰⁸, legge n. 107/2015, nella **Regione Lombardia, Ambito n.**



0017, su Posto Comune; con riconoscimento in graduatoria di solo punti 38 (+6 per ricongiungimento), nonostante gli anni di pre-ruolo parificati e convalidati (come per legge) per gli aggiornamenti nelle GAE.

In data 12.08.2016, la docente inoltrava all'Ufficio Scolastico per la Regione Campania istanza di conciliazione, ai sensi dell'art. 135 CCNL, ma non venne mai convocata, tant'è che faceva seguire alla suddetta richiesta specifica istanza di convocazione con espresso avvertimento ex art. 328 c.p., anche quest'ultimo invano.

All'esito apprendeva dai bollettini di trasferimento, seguiti alla conciliazione, l'assegnazione di docenti con punteggio inferiore, appartenenti alla stessa classe di concorso e tipologia di posto (EEEE comune, primaria) e stessa fase di trasferimento ("C"), e collocati in Ambiti Napoli/Caserta.

La prof.ssa Gatti in data 19.9.2016, impugnava tempestivamente il trasferimento, al fine di ottenere il riconoscimento del giusto Ambito da assegnare, **considerato che l'unico criterio trasferente è stato quello del punteggio (valso per l'immissione straordinaria in ruolo), senza che il MIUR pubblicasse o rendesse preventivamente noto altra diversa metodologia di assegnazione.**

Per completezza occorre evidenziare che la Ricorrente ha anche proposto ricorso al TAR avverso la citata O.M. n. 241/16, che, come è noto, con alcune pronunce cautelari, ne ha anche sospeso l'efficacia.

In ogni caso resta ferma la giurisdizione del G.O., tanto più che l'art. 63¹, D. Lgs. n. 165/01, prevede che *"sono devolute al G.O., in funzione di Giudice del Lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle PP.AA. di cui all'art. 1² [...], ancorché vengono in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi"*.

DIRITTO

A) PIANO STRAORDINARIO DI ASSUNZIONE

Premessa

La **Legge n. 107/2015** (cd. "Buona Scuola") ha introdotto un doppio piano di intervento straordinario per la docenza di ogni ordine e grado; l'uno di carattere assunzionale, l'altro per la **mobilità**, entrambi divisi per fasi.

Il piano assunzionale, riguardante l'anno scolastico 2015/2016, è stato contrassegnato dal numero **"Zero"** e dalle lettere **"A"**, **"B"** e **"C"**, con attingimento dalle GM (graduatorie per titoli e merito, concorso ante-2012 e quello del 2012) e dalle GAE (graduatorie ad esaurimento), mentre la mobilità, è stata scandita dalle Fasi **A**, **B**, **C**, e **D**.

Il Legislatore ha puntato all'azzeramento delle GAE e delle GM, assumendo un numero straordinario di docenti, da collocare in mobilità, a partire dall'a.s. 16/17, secondo l'organico "dell'autonomia" (concetto introdotto con la legge n. 107), inteso come quello complessivamente assegnato ad ogni istituzione scolastica, senza alcuna distinzione predeterminata tra organico per posti comuni e di potenziamento, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche, come emergenti dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), predisposto ai sensi dell'art.1¹⁴(art. 1⁵, Legge n. 107).

Il detto organico è più ampio di quello "di diritto" [organico previsionale] e/o "di fatto" [organico variato, a seguito di varianti successive alle iscrizioni degli allievi].

FASI "ZERO" - "A"

L'immissione straordinaria **"ZERO"** ed **"A"** - che ha riguardato i docenti immessi in ruolo a prescindere dallo straordinario piano di assunzione - è disciplinata dall'art. 1^{96 e 98 (lett. a)}, secondo cui i soggetti collocati nella GM e nella GAE sono stati assunti, su base provinciale e sul concorso regionale (compreso quello del 2012), nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto (cfr. art. 1⁹⁵, primo periodo), secondo le ordinarie procedure di cui all'art. 399, D. Lgs. n. 297/94 (50% GM; 50% GAE; procedura identica a quella valsa fino alle assunzioni entro l'a.s. 14/15); diversa è stata, invece, la procedura di reclutamento per le Fasi **B** e **C**, disciplinata dall'art.1¹⁰⁰ (**scorrimiento nazionale**).

Non occorre presentare domanda per la **Fase Zero**, ma la sua proposizione avrebbe dato diritto a partecipare alle Fasi successive di immissione straordinaria, equivalendo, il rifiuto, alla cancellazione dalla Graduatoria, qualunque essa fosse; terminata la Fase **Zero**, tutte le Graduatorie dei concorsi ante-2012, sono state -appunto- azzerate.

Con la **Fase A** si è avviato il vero e proprio piano straordinario di assunzione (con il medesimo meccanismo, ex art. 399, D. Lgs. n. 297/94), attingendo dalle GAE e dalle GM (solo 2012); ovviamente per la **Fase A**, l'immissione ha riguardato i posti vacanti, disponibili e **residuati** alla Fase precedente.



Anche per questa Fase non andava presentata domanda, il cui rifiuto alla proposta di nomina dall'USR, equivaleva ad estromissione per sempre dalle Graduatorie; l'eventuale domanda presentata, avrebbe consentito di partecipare alle successive Fasi "B" e "C".

FASI "B" - "C"

Disciplinate dall'art. 1^{96-97 e 98 (lett. b) e c)}, gli inseriti nelle GM e nelle GAE sono stati immessi in ruolo su domanda (proposta a pena di inammissibilità) dal 1/09/2015, secondo la procedura di scorrimento nazionale e nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto, residuati alle due Fasi precedenti.

Gli aspiranti docenti nella **Fase "B"** venivano nominati nella prima provincia nella quale vi era disponibilità per l'insegnamento, scorrendo l'ordine di preferenza indicato nella domanda; l'eventuale rinuncia avrebbe comportato la cancellazione definitiva da ogni Graduatoria con esclusione dalla fase successiva.

La Fase "B" ha concorso, dunque, per i posti che non sono stati assegnati alla fase "Zero" ed "A" per mancanza di aspiranti in GAE e GM, con priorità di immissione dei docenti del concorso (GM 2012).

Stessa disciplina è stata prevista per l'immissione **Fase "C"**, ovviamente in ordine residuale rispetto alla Fase precedente.

B) PIANO STRAORDINARIO DI MOBILITÀ

Premessa

La Mobilità, distinta in quattro Fasi (dalla **A** alla **D**), venne disciplinata dall'art. 1¹⁰⁸, L. n. 107, dall'art.6 del CCNI 8/4/2016, dall'Ordinanza Ministeriale n. 241/2016.

Mentre l'OM ed il CCNI disciplinano una mobilità anche su scuola e su base provinciale, oltre che interprovinciale/nazionale, il *comma 108* prevede solo quella nazionale/interprovinciale, per gli assunti entro l'a.s. 14/15 e per le immissioni in ruolo delle Fasi "B" e "C", omettendo di regolamentare le Fasi "Zero" ed "A", conseguendone censura di incostituzionalità dinanzi al TAR Campania.

Confrontando i *commi 108 e 98*, del cit. art. 1, emerge che le assunzioni straordinarie avvennero secondo la capienza dell'organico di diritto (art.1⁹⁸), mentre la mobilità impiegò i posti dell'organico dell'autonomia (platea di posti più ampia), tenendo conto anche dei posti di potenziamento.

Ante-Mobilità e Mobilità

Violazione del previo esperimento rispetto al reclutamento

La Mobilità avvenne su base nazionale, secondo l'"organico dell'autonomia" (cfr. art. 8¹ CCNI 8/4/16), con precedenza assoluta dei docenti assunti fino all'a.s. 14/15, abbattendogli, per l'occasione, anche il vincolo alla permanenza triennale per la mobilità interprovinciale, potendola chiedere, dunque, già per l'a.s. 15/16 (art. 1^{108 ultima parte}, modif. L. n. 89/2016), con ricaduta sulla geografia dei posti vuoti e disponibili; per loro venne resa possibile, altresì, la successiva partecipazione a quella endo-provinciale (comunale e intercomunale- **Fase A₁**) ed inter-provinciale, di nuova disposizione (**Fase B₁**): gli assunti entro 14/15 hanno potuto beneficiare di un'immissione in ruolo, con la definizione della sede/scuola dopo il solo anno di prova.

Invero, assunti a settembre 2014, dopo solo un anno di insegnamento, tenendo conto dei posti dell'organico dell'autonomia disponibili e autorizzati, hanno ottenuto una sede interprovinciale (provvisoria) per l'a.s. 15/16, in quella fase ante-mobilità (avutasi in concomitanza con l'attuazione del piano straordinario di assunzione); partecipando alla Fase A₁, hanno consolidato la sede/scuola.

Contrariamente a quanto dispone la legge 107 (a.s. 16/17) la nuova "piattaforma di organico[dell'autonomia]" venne impiegata un anno prima (a.s. 15/16) e, solo, per una specifica categoria di docenti.

Pertanto, con il *comma 108* si è attuata una preventiva mobilità (**art. 30, D. Lgs. n. 165/01**), prima ancora dello straordinario piano di movimentazione (a.s. 16/17), concedendo alla citata categoria di docenti, di accedere **anche** alla successiva mobilità, che andava destinata ai solo neo-assunti con il piano assunzionale straordinario, perché realmente legittimati a ricoprire i posti ancora vuoti dopo la prima movimentazione (15/16).

Atteso che la maxi assunzione è stata preceduta da una prima mobilità (sulla scorta dello stesso organico dell'autonomia da coprire nell'a.s. 16/17), non può che ritenersi violato il principio di cui all'art. 30 cit. (avendo prima assunto e poi mobilitato).

Regolamentazione ed esecuzione della Mobilità

I docenti GAE, immessi in ruolo con Fasi B e C, secondo la norma, avrebbero partecipato alla movimentazione solo successivamente al completamento della Mobilità (*comma 108^{prima parte}*); con la successiva stipula del CCNI questi ultimi subirono un ulteriore "spostamento" in avanti del loro "turno



di mobilitazione”, perché **posposti** alla Fase “B” (comprendente i *soliti* docenti [14/15] e quelli della GM 2012), beneficiari, inoltre, di un’illegitima “riserva”, disciplinata dal CCNI.

C.C.N.I. **dell’8 aprile 2016**

La materia della Mobilità è stata delegata in gran parte alla CCNI: “*i docenti immessi in ruolo nella Fase B e C partecipano alla mobilità al fine di ottenere la titolarità su ambito territoriale. A tal fine i docenti assunti da GM partecipano alla Fase B dei movimenti ex art. 6 con preventivo accantonamento dei posti nella provincia di nomina provvisoria. I docenti assunti da GAE partecipano alla Fase C per tutti gli ambiti nazionali. Per entrambe le categorie, in caso di non accoglimento delle preferenze parzialmente espresse, la mobilità avverrà d’ufficio partendo dal primo ambito territoriale espresso. In caso di non presentazione della domanda la mobilità avviene d’ufficio considerando per gli assunti da GM tutti gli ambiti territoriali della provincia e per gli assunti GAE tutti gli ambiti nazionali. L’assegnazione d’ufficio avverrà nel primo ambito disponibile a partire da quelli della provincia di immissione in ruolo e sulla base delle tabelle di vicinorietà degli ambiti e province previste dall’O.M.*” (art. 2³).

Oltre all’obbligatorietà della domanda di Mobilità, salta agli occhi “*l’accantonamento dei posti*” per le **GM** che risulta disciplinata in sede contrattuale, ma non disposta normativamente nell’Ordinanza Ministeriale, ponendo una seria riflessione sulla validità costituzionale del privilegio accordato, che a breve si dirà.

L’**art. 8⁹** dispone, in aggiunta, che per le fasi di Mobilità sono disponibili i posti utilizzati per l’assegnazione provvisoria dei docenti GAE, mentre sono accantonati (ndr, riservati) i posti dei docenti GM, subendo, così, i docenti GAE una riduzione dei posti occupabili, attraverso un accaparramento preventivo di altri colleghi, secondo regole di ingiustificato vantaggio, rispetto a situazioni di partenza identiche.

Ulteriori vantaggi in sede di attuazione della Mobilità

Una curiosa previsione normativa del contratto collettivo integrativo (**art. 9¹**), riguardante la scuola dell’infanzia e la primaria, dispone l’assegnazione della sede definitiva, anche d’ufficio, nei confronti di tutti gli insegnanti comunque già di ruolo nella provincia e in attesa di sede; *ciò, prima ancora di eseguire la fase B della mobilità*, ossia dopo aver mobilitato i docenti a.s. 14/15 e quelli assunti in Fase Zero ed A.

Parrebbe rappresentare una fase intermedia tra quella A e B, che riempirebbe tutti i posti degli ambiti e province già occupati dai docenti, prima ancora di passare alla Fase B e, soprattutto, alla C.

Atteso che la Fase B₂ (relativa ai docenti GM) finalizza la mobilità all’**assegnazione definitiva** (a differenza della GAE, perché triennale), vuol dire che costoro, prima ancora di essere possibilmente mobilitati in un diverso ambito della stessa provincia assegnata nell’a.s. 15/16, hanno potuto godere, addirittura, di un’assegnazione **d’ufficio** definitiva nella provincia operanti, presso la stessa sede occupata.

Discriminazioni

Con l’avvio della (*successiva*) Mobilità straordinaria (16/17), i docenti *favoriti* (14/15), hanno potuto concorrere (Fase “A₁”) - **senza competere con altre categorie di docenti - anche sui posti vacanti e disponibili** assegnati in via provvisoria ai docenti delle **GAE** ed immessi in ruolo con le **Fasi B e C**.

Attenzione !!! si parla solo delle GAE, ma non delle GM, i cui posti, occupati provvisoriamente (15/16), non sono stati “*offerti*” sul mercato per la mobilitazione straordinaria (cfr. Fase A e B del CCNI), potendo, invece, “*utilizzare*” (Fase B₂) i posti disponibili e **residuati** alla Fase A₁₋₂, compreso quelli occupati provvisoriamente (15/16) dalle GAE.

Altra inflizione “**punitiva**” per le GAE è data dal CCNI che ha previsto per gli **assunti a.s. 14/15**, per le **Fasi Zero ed A** e quelli **GM 15/16**, una mobilità all’interno della stessa provincia; **SOLO** per i docenti GAE a.s. 15/16 è stata prevista la **SOLA** mobilità fuori provincia (cfr. Fasi A e B con Fase C, art. 6, CCNI 2016), senza poter aspirare, tra l’altro, ad una sede definitiva.

Così l’attribuzione della **sede definitiva** alla docenza GM, in Fase B₂ dopo un solo anno dall’immissione in ruolo, fa da contraltare alla Mobilità GAE, Fase C, rispetto alla quale l’art. 1¹⁰⁸ dispone un incarico triennale in ambito nazionale, coincidente con il periodo del PTOF, con l’ovvia considerazione che se fosse stata attribuita la giusta sede alla Ricorrente, sarebbe stata costretta, in ogni caso, a rifare le valigie dopo tre anni (ndr, *mobilità precaria*, successiva alla già subita *precarietà assunzionale*).

Le discriminazioni tra le due graduatorie (GM e GAE) hanno riguardato non solo la Mobilità, ma anche l’immissione in ruolo per l’a.s. 15/16: le Fasi assunzionali B e C vennero realizzate attraverso



l'attingimento da entrambe le Graduatorie con lo scorrimento nazionale (art. 1¹⁰⁰), ma con priorità della GM (senza distinzione tra vincitori ed idonei) rispetto alla GAE, nonostante il possesso di un punteggio superiore posseduto dai docenti delle GAE rispetto ai colleghi della GM.

Si rammenta a tal proposito che il concorso 2012 doveva servire all'immissione in ruolo solo dei vincitori, e non anche degli idonei, divenuti i titolari della graduatoria per l'assunzione nel 2014 (a seguito di un provvedimento normativo successivo ad hoc), superando di gran lunga gli stessi docenti delle GAE, destinati da sempre alle immissioni in ruolo.

Tant'è che Questa, all'età di 43 anni, avendo ottenuto servizio scolastico sempre in Campania, confidava nell'assegnazione definitiva a Caserta/Napoli, non ravvisando l'utilità di partecipare al concorso del 2012, non solo per averne vinti diversi ma, soprattutto, perché non si intravedevano benefici ulteriori rispetto a quelli già conseguiti, non immaginando che il bando 2012 avesse nascosto l'eccezionale (e postumo) diritto di immissione in ruolo anche degli "idonei".

Sbilenco è stata anche l'attribuzione (con esclusione della GAE) della titolarità su scuola per le Fasi **A₁₋₂** e **B₁** (assunti con le "vecchie regole"), beneficiando costoro della possibilità di avere fissa **la scuola**, dopo solo l'anno di prova, senza mai spostarsi logisticamente dalla sede di assegnazione provvisoria (e magari senza aver mai insegnato prima del 15/16).

Non può che ravvisarvi una clamorosa ed evidente discriminazione e disparità di trattamento tra categorie di docenti **identici** (soprattutto tra i docenti GM e GAE, delle Fasi B e C di immissione), sotto il profilo della modalità e tempistica di assunzione; non può che ritenersi fortemente discriminante l'impalcatura normativa descritta, compreso quanto previsto con la contrattazione collettiva, tanto da esporre, tra l'altro, solo i docenti GAE alla chiamata diretta del Dirigente Scolastico, perché possibili titolari del solo Ambito e per un lungo periodo triennale.

C) DECRETO LEGISLATIVO

N. 297/1994

La norma di cui **all'art. 462^{u.c.}**, dispone che le modifiche ed **integrazioni alle ordinanze** del Ministro relative alla **mobilità** del personale della scuola **ha luogo in sede contrattuale**.

Ciò vuol dire che l'O.M. avrebbe dovuto indicare cosa **aggiungere** in sede contrattuale rispetto a quanto **già** previsto dall'Ordinanza.

Nel caso di specie, invece, l'O.M. (che nella premessa richiama il CCNI mobilità a.s. 16/17), all'art. 1 precisa che le norme contenute in essa determinano le **"modalità"** di applicazione delle disposizioni formulate dal CCNI, **concernente la mobilità: i ruoli sono stati, dunque, invertiti.**

La conseguenza di diritto è la disapplicazione delle norme contrattuali che non siano di promanazione normativa, o che siano stipulate in dispregio alla riserva di legge (art. 40^{3-quinquies}, D. Lgs. n. 165/2001).

In particolare

Gli artt. 8⁹ e 9¹ del CCNI introducono un criterio **non riportato dall'O.M.** (e dunque vanno disapplicati), la cui attuazione ha compromesso il pari trattamento del criterio della **vicinorietà**, che seppur **l'art. 9¹⁶** dell'O.M. lo richiama, **non indica per le GM alcuna "riserva" dei posti nella provincia, né tanto lo favorisce con l'intervento d'ufficio.**

Proprio la **vicinorietà**, quale principio **applicato dal CCNI in diversa misura** tra le GM e le GAE, trova piena attuazione per i primi, e scarsa applicazione pratica per i secondi, atteso che il punteggio della Ricorrente è maggiore di quello di tanti altri docenti, molti dei quali della GM (ovvero docenti con precedenza inapplicabili), destinati, questi ultimi, nella provincia/ambito/sede indicati nella loro domanda di mobilità.

IL CCNI restringe le possibilità di assegnazione secondo il principio della **vicinorietà** per le GAE, soprattutto per l'Infanzia e la Primaria, mentre l'O.M., con l'art. 8⁴, non dispone "riserve", ma dà facoltà di partecipare alla movimentazione secondo le **"modalità"** contenute nel CCNI (che non attengono alla regolamentazione [discriminante] della mobilità).

Violazione fonti del diritto

La fonte contrattuale può **aggiungersi** a quella legislativa, senza poterla sostituire o derogare se non in senso migliorativo per il personale; nel caso di specie, invece, a dettare la disciplina della mobilità scolastica 16/17 è il CCNI e **non l'O.M. n. 241.**



L'O.M. avrebbe dovuto indicare i principi con riserve in bianco, da riempire con la contrattazione, entro i limiti fissati dall'Ordinanza stessa; invece, viene stipulato prima il CCNI e, subito dopo, con Ordinanza Ministeriale, si determinano le "modalità" di applicazione delle disposizioni del CCNI, lasciando uno spazio di regolamentazione discrezionale alle parti Sociali, senza ricevere indicazioni di principio da norme "superiori", con evidenti discriminazioni.

TRASFERIMENTO

Obbligatorio

Oltre alle illegittimità testé riferite, la Mobilità 16/17 ha implicato violazioni di legge riguardo anche l'operatività del trasferimento.

L'art. 460 D. Lgs. n. 297/94, prevede un trasferimento su domanda o d'ufficio, precisando che la norma di cui all'art. 467, rubricata "trasferimento d'ufficio" disciplina (ndr, "soltanto") casi ben specifici, dunque a numero chiuso (soppressione del posto di lavoro o di cattedra ovvero per accertata situazione di incompatibilità di permanenza del personale nella scuola o nella sede).

Atteso che nel caso di specie (mobilità Fase C), la **domanda era obbligatoria** (e non facoltativa), derivava, in caso di mancata proposizione, la **sanzione** del trasferimento d'ufficio (**con un punteggio pari a zero**), assumendo le sembianze di un *trasferimento disciplinare*.

Per cui, nel caso di specie, il trasferimento/mobilità non può ritenersi attivato su **domanda spontanea**, attesa anche l'assegnazione di Ambito del tutto arbitraria dell'Ufficio, attuata secondo un meccanismo lesivo **dello scorrimento della graduatoria**.

Nei casi di *trasferimento d'ufficio*, inoltre, si tiene sempre conto delle esigenze delle famiglie e dell'anzianità di servizio di ruolo (art. 467²), condizioni assolutamente trascurate sia dalla legge 107, che dall'OM e dalla CCNI.

Facoltativo

Pur volendo considerare *volontaria* (con tanta fantasia) la domanda di trasferimento Fase C, l'art. 463¹ dispone che i "*trasferimenti a domanda*" sono disposti tenuto conto dell'anzianità di servizio di ruolo, delle esigenze familiari (fortemente compromesse e lese con lo straordinario piano di Mobilità), nonché dei titoli da valutarsi sulla base di apposita tabella ministeriale.

Il *secondo comma*, aggiunge che nella tabella di valutazione è previsto un punteggio particolare per il personale docente che **sia rimasto nella stessa sede o scuola per almeno tre anni, rappresentando una condizione di preferenza per la mobilità/trasferimento.**

Da qui delle ovvie censure, rammentando che gli assunti entro l'a.s. 14/15, in deroga alla triennalità, hanno avuto una corsia *macro-preferenziale* rispetto a tutti i docenti del trasferimento inter-provinciale, oltre che su scuola, in Ambito/provinciale.

Dunque nonostante il triennio annullato e la non verifica di detta condizione temporale, i docenti assunti nell'a.s. 14/15 hanno goduto dello straordinario beneficio di cui all'art. 463², virtualmente attribuito.

Il *terzo comma* dispone, infine, l'attribuzione di un punteggio dovuto al superamento delle prove di concorsi per titoli ed esami per **l'accesso al ruolo o ai ruoli di pari livello o di livello superiore**; ma la norma non prevede un punteggio particolare per le GM **in sede di mobilità/trasferimento**, che invece, è stata attribuito dalla legge 107, conferendovi scandalosi privilegi, rispetto alle GAE, nonostante il maggior punteggio conseguito e posseduto da questi ultimi, rispetto ai primi.

D) DIRITTO DI PRECEDENZA

L'obbligatorietà della domanda di trasferimento coinvolge anche l'argomento del *diritto di precedenza*.

Il piano straordinario di mobilità, ex art. 1¹⁰⁸, ha visto l'applicazione delle c.d. precedenze, **ex art. 13** CCNI dell'8/4/2016.

Il **primo comma** dispone che "*le precedenze riportate nel presente articolo sono raggruppate sistematicamente per categorie e sono funzionalmente inserite, secondo il seguente ordine di priorità, nelle sequenze operative delle quattro fasi della mobilità territoriale per le quali trovano applicazione. Per ogni tipo di precedenza sottoelencata viene evidenziata la fase o le fasi del movimento a cui si applica. In caso di parità di precedenza e di punteggio, prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica*".

"1) Disabilità e gravi motivi di salute; 2) personale trasferito d'ufficio negli ultimi otto anni richiedenti il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità; 3) personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative; 4) personale trasferito d'ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nel comune di precedente titolarità; 5) assistenza al coniuge, ed al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio referente unico al genitore con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale; 6) personale coniuge di militare o di categoria equiparata; 7) personale



che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali; 8) personale che riprende servizio al termine dell'aspettativa sindacale di cui al CCNQ sottoscritto il 7.08.1998."

Il **terzo comma**, primo periodo, dispone: "le precedenze comuni di cui al comma 1 del presente articolo sono riconosciute SOLO nelle operazioni di mobilità volontaria".

L'O.M., all'art. 8¹, dispone che "i docenti immessi in ruolo sino al 14/15 o nelle prime due fasi del piano di assunzione straordinario (**Zero ed A**) [...] possono chiedere il trasferimento [...]; detti docenti sono contemplati nella Fase A e B₁ della mobilità, ex art. 6, CCNI 2016, il quale articolo, facoltizza la mobilità anche alla Fase D; **rimane, invece, obbligatoria la mobilità di cui alla Fase B₂, nonché la Fase C**.

L'art. 1¹⁰⁸ dispone che gli assunti entro il 14/15 partecipano alla mobilità su domanda; i docenti GAE (Fasi A e B di immissione) mobilitati "successivamente", partecipano a prescindere dalla domanda (perché la norma non riporta la locuzione "a domanda").

Dall'O.M., art. 8, si rinvengono, più dettagliatamente, le categorie di docenti facoltizzati a presentare domanda di mobilità, riguardanti quelle di immissione fino al 14/15, Fasi Zero ed A, rimanendo estranei a detta opzione le altre categorie immesse in ruolo, ossia quelle della Fase B₂ e C (GAE e GM). La norma prevede la facoltà di movimentazione solo per alcuni docenti, dovendola ritenere obbligatoria per le categorie residue.

Pertanto, i docenti GAE, Fase C, sono espressamente onerati alla domanda, mentre quelli delle GM (B₂), non richiamati dall'O.M., non possono che essere stati obbligati alla movimentazione.

Dunque, non può certamente qualificarsi *Mobilità volontaria* quella "*imposta*" alla docente/Ricorrente, implicando (l'omessa presentazione) un trasferimento d'ufficio in condizioni peggiorative di quelle possedute, in termini di graduatoria/punteggio, a differenza dei docenti delle Fasi A₁ e A₂ e B₁ (cfr. O.M. art. 8¹).

Al di là della *costrizione*, si è appurato successivamente, a seguito di formulata istanza di mobilità **con preferenze**, l'assegnazione avvenuta (in ogni caso) d'ufficio, senza un criterio trasparente.

A completamento e a suffragio, si richiama l'art. 21, L. 104/92, ipotesi più che ricorrente tra le precedenze "*sfruttate*" per la Mobilità Legge n.107, in linea con la previsione del CCNI 2016, concedendo il diritto alla precedenza in sede di *trasferimento a domanda* (ndr, volontaria).

E) VALUTAZIONE SERVIZIO PRE-RUOLO PARIFICATO

Fin d'ora viene chiesto al Giudice, in sede di valutazione d'urgenza, di accertare l'illegittimità/nullità/inefficacia, con seguente disapplicazione, delle disposizioni di cui alle "**note comuni**" del CCNI dell'8/4/2016 per la mobilità del personale docente a.s. 16/17, nella parte in cui dispone che "il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile"; all'esito accertare e dichiarare il diritto della Ricorrente alla valutazione, nella graduatoria per la mobilità, a.s. 16/17, degli anni di servizio di insegnamento svolto in istituto scolastico paritario per gli anni 2008/2009, nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale, con condanna dell'amministrazione scolastica al relativo inserimento di punti 3 al fine di attribuire il giusto punteggio, già attribuito dall'A.T.P. di Napoli, ossia 38 punti (+ 6 per ricongiungimento del coniuge), nella citata graduatoria; nonché all'attribuzione alla parte ricorrente della sede di servizio ad essa spettante in base al corretto punteggio di mobilità; dichiarare, infine, il giusto computo di detto periodo agli effetti della progressione di carriera, condannando il MIUR a decretare la relativa ricostruzione.

In diritto

La norma di cui all'art. 360, D. Lgs. n. 297/94, riconosce il periodo di pre-ruolo nelle scuole pareggiate come utile agli effetti della progressione di carriera, a cui è seguito l'art. 1, legge n. 62/2000, che sancisce **l'equiparazione** in favore degli istituti richiedenti la parificazione, avendo ottenuto il riconoscimento/autorizzazione del Ministero, ricoprendo, all'esito, analogo ruolo di servizio pubblico.

L'art. 2², D.L. n. 255/2001, convertito con Legge n. 333 del 2/8/2001, stabilisce, infine, che "*i servizi di insegnamento prestati dal 1/9/2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge n. 62/2000, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali*".

Il CCNI siglato l'8/04/2016, in prosieguo alla Tabella di valutazione (Tab. A "*valutazione dei titoli ai fini del trasferimento del personale docente – I° anzianità di servizio*"), ai fini della graduatoria da generare per l'attuazione della mobilità, prevede al punto b) che "*per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo prestato nella scuola dell'infanzia*" vengono attribuiti 3 punti.

In calce alle Tabelle di valutazione del CCNI, veniva riportato che "*il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera*".



Tale ultima previsione contrasta con le disposizioni di legge menzionate; pertanto, ai sensi dell'art. 40¹, D. Lgs. n. 165/2001, non possono che disapplicarsi le norme contrattuali, in quanto eccedente i limiti previsti dalle norme di legge, come ribadito dall'art. 40^{3-quinquies (pen. cpv)}, che invoca l'applicazione degli artt. 1339, 1418 e 1419 c.c.

F) ECCEZIONE DI INCOSTITUZIONALITA'

Solo in via del tutto gradata, e solo se si dovesse ritenere legittima l'O.M. n. 241/16 (attuativa del CCNI), sotto il profilo della parità di trattamento tra i docenti provenienti dalle GAE e quelli provenienti dalla GM 2012, si solleva incidente di incostituzionalità della norma per manifesta disparità di trattamento tra lavoratori della P.A. e, quindi, per violazione dell'**art. 3**, sul principio fondamentale di uguaglianza; dell'**art. 4**, sul principio fondamentale del diritto di accesso al lavoro, rendono effettivo l'esercizio; dell'**art. 36**, sul principio del diritto del lavoratore ad una retribuzione proporzionata ed adeguata alla quantità e qualità del lavoro svolto e da assicurare un'esistenza libera e dignitosa (principio assolutamente disatteso nel caso di specie, ove si consideri che la Ricorrente, 43enne, sradicata dal suo territorio e dalla famiglia e costretta a spendere l'intera retribuzione per il solo personale mantenimento fuori casa, con l'aggravante di essere nucleo monoreddito); dell'**art. 37**, per l'impedimento a consentire la funzione familiare della donna; dell'**art. 97**, sul principio di comportamento della P.A. di buon andamento ed imparzialità.

G) CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DEL PROVVEDIMENTO D'URGENZA EX ART. 700 C.P.C.

In generale

Ai fini della concessione dei provvedimenti d'urgenza più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione di merito, occorre verificare la ricorrenza di due requisiti concorrenti e non alternativi: il "*fumus boni iuris*" ed il "*periculum in mora*".

Tale concorrenza deriva dalla disposizione dell'art. 700 c.p.c., in base al quale la tutela strumentale e provvisoria residuale può essere concessa se chi la aziona è titolare di un diritto e se quest'ultimo è minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile durante il tempo occorrente per farlo valere in via ordinaria, essendo volta la procedura ad impedire che la futura pronuncia del giudice possa risultare pregiudicata dal tempo necessario ad ottenerla.

Fumus boni iuris

Per effetto dell'illegittima Ordinanza Ministeriale n. 241/2016, la Ricorrente ha chiesto come prima sede di assegnazione definitiva l'Ambito Territoriale Campania (0017), provincia di Caserta, con un punteggio ai fini della mobilità di punti 38+6 (ricongiungimento), fermo restando il maggior punteggio da accertare, superiore ai docenti assunti nello stesso anno scolastico 2015/2016 provenienti dalla GM del concorso 2012 e dalla stessa GAE; ovvero docenti assegnati in Fase C ovvero docenti assegnati in fase di conciliazione:

- 1) **Cerullo Giuseppina**, punti 28, Campania Ambito 0012;
- 2) **Di Santis Angela**, punti 29 Campania Ambito 0012;
- 3) **Chianese Silvana**, punti 23 Campania Ambito 0013;
- 4) **Calabrese Annunziata**, punti 17 Campania Ambito 0013;
- 5) **Cagnassi Annalisa**, punti 8 Campania Ambito 0014;
- 6) **Colantoni Vincenzina**, punti 15 Campania Ambito 0013;
- 7) **De Simone Clementina**, punti 3 Campania Ambito 0013;
- 8) **Capporossi Cristina**, punti 24 Campania Ambito 0014;
- 9) **Santonastaso Maria Simona**, punti 25 Campania Ambito 0012;
- 10) **Martuccelli Anna**, punti 37 Campania Ambito 0013.

La Ricorrente è stata palesemente pregiudicata a vantaggio di altri docenti, pur avendo lei un punteggio superiore.

Fatto ancor più grave !

Dopo la Mobilità e l'assegnazione illegittima, sono stati individuati, presso gli stessi Ambiti indicati dalla Ricorrente, per la scuola primaria, per l'a.s. 16/17, un corposo numero di posti vuoti e disponibili, giusto provvedimento dirigenziale, a firma del dott. Romano, del 29.07.2016.

La Ricorrente - che ha presentato domanda di mobilità, indicando come prima preferenza quella dell'USR Campania, in base al punteggio posseduto, da comprendere quello decurtato del pre-ruolo parificato - ha diritto (previa disapplicazione dell'O.M. n. 241 dell'8/4/16 e del CCNI siglato in pari data) all'assegnazione definitiva nell'Ambito Provinciale di Napoli, avendo totalizzato punti 38 + 6



(ricongiungimento) superiori rispetto ai docenti provenienti dal concorso 2012, oltre che di altri docenti GAE.

Fondatezza del ricorso

Evidente discriminazione e disparità di trattamento dei docenti; esistenza di una maggiore anzianità di quelli appartenenti alle GAE rispetto alla GM (sia per età anagrafica, sia per esperienza professionale e sia, infine, per un maggior bagaglio di conoscenze, per una più vasta attività di approfondimento didattico praticato negli anni di servizio svolto in pre-ruolo); discriminazione anche tra gli stessi docenti delle GAE, che in “Mobilità” (e in sede di conciliazione) hanno visto un oscuramento della graduatoria, applicando criteri non pubblicizzati; assegnazione alla provincia di Napoli, senza rispettare il giusto criterio dello scorrimento, contrariamente alle legittime aspettative della docente Gatti, che confidava nel punteggio posseduto.

Dunque, oltre alla prima fase della movimentazione/mobilità, anche in quella successiva delle conciliazioni, si è assistito ad una assegnazione discriminante (anche da parte dei docenti della stessa Fase di Mobilità C, ma con punteggi inferiori alla Prof. Gatti), con palese lesione del diritto soggettivo della Ricorrente.

Periculum in mora

L'esistenza del *periculum* va ravvisato sia nei casi in cui il diritto vantato non si presti ad un risarcimento idoneo a realizzare integralmente il contenuto dello stesso; sia nei casi in cui la lesione dello stesso comporti la contemporanea lesione di beni e/o interessi irreversibili.

Per cui il pregiudizio deve essere grave, imminente ed irreversibile derivante dall'attesa della sentenza definitiva nel merito, affinché vi può essere l'accoglimento del ricorso proposta in via d'urgenza.

Nel caso di specie, l'insegnante ha svolto il proprio ruolo sempre in Campania, anche dopo l'immissione in ruolo, destinata, per l'occasione, all'Istituto Comprensivo Pascoli 2, in provincia di Napoli, per essere mobilitata in Lombardia, Ambito 0017, su Posto Comune, a seguito di comunicazione via mail, con un punteggio riconosciuto pari a 38 +6 (ricongiungimento).

La docente eseguì la presa di servizio, sottoscrivendone l'impegno, con l'obbligo di doversi recare lontana dalla famiglia di origine, lasciando il coniuge ed i tre figli minori (13 anni, 9 anni e, l'ultimo, 5 anni), radicalizzati presso Istituti scolastici ubicati nel loro comune di residenza e con un habitat sociale ormai costituito.

L'impegno lavorativo del marito, che lo porta a stare lontano da casa per l'intera giornata, non consente trasferimenti; l'allontanamento della madre (a oltre 900 Km), dunque, implica l'inevitabile decisione di lasciare i figli al padre assente, dovendo così ricorrere ai nonni, tra l'altro anziani e ammalati (in particolare la propria madre Ragozzino Maria, affetta patologie fortemente invalidanti – cfr. doc. all.); ovvero far seguire i figli alla madre, con le ovvie conseguenze dovute ad un allontanamento dal padre e dal proprio territorio.

Va precisato che il figlio Alessio (9 anni), durante il suo percorso in prima elementare, dovette seguire un percorso terapeutico familiare, da cui emerse che viveva in maniera traumatica tutti i cambiamenti in quanto estremamente sensibile, fino a chiudersi in sé, avendo bisogno di lunghi periodi per metabolizzare ed accettare le nuove situazioni.

La notizia dell'“abbandono” della madre, così percepito dal minore, ha provocato un nuovo stato di sconforto in Alessio, mostrandosi nuovamente provato e, per la scarsa autostima riemersa, sta riaffiorando il rischio di uno stato di depressione infantile.

L'allontanamento della docente dal suo contesto familiare sta provocando un disequilibrio emotivo, ma anche economico, atteso che al momento è ancora in corso il pagamento del mutuo per l'acquisto della prima casa che vedrebbe un serio rischio di assolvimento, atteso che i costi per la permanenza a Lodi implicano un impegno tale da non riuscire a garantire la sostenibilità della rata.

Irreparabilità

L'irreparabilità/irreversibilità del danno, attiene a posizioni soggettive di carattere assoluto, principalmente attinenti alla sfera personale del soggetto (spesso anche di rilievo e protezione costituzionale); pertanto l'intervento urgente del Giudice è motivato anche da un danno che non può essere più tutelato in modo pieno ed effettivo.

Nel caso di specie l'irreparabilità/irreversibilità sta nel tipo di lesione di diritto costituzionale, consistito in un “differente trattamento” in sede di mobilità, e se il “*pari trattamento*” non viene garantito subito, la rimozione degli effetti, con sentenza successiva (a ridosso del termine triennale, dopo il quale la docente riproporrà domanda di mobilità) sarà inutile, in quanto il loro carattere deleterio si sarà ormai consumato e non sarà più ripristinabile; ciò comporterà uno scarto intollerabile, tra il danno subito e quello ristorato : il mancato ripristino entro un ragionevole tempo, costituisce un grave danno.



Pertanto l'urgenza corre su due condizioni : ripristinare un equilibrio nella concorsualità (scorrimento graduatoria) tra i docenti mobilitati; ottenere l'assegnazione in un Ambito "preferito", ancor prima di conseguirla all'esito del giudizio, i cui effetti potrebbero essere inefficaci, atteso la permanenza solo triennale presso l'errato Ambito/sede/scuola.

Dunque la durata del giudizio, sovrapponibile alla permanenza triennale (o poco meno di essa), implica l'inutile ottenimento di sentenza di assegnazione, in quanto un medesimo risultato verrebbe conseguito con la mera domanda di trasferimento.

Inoltre, la Ricorrente, permanendo inutilmente nell'Ambito lombardo, e per tutta la durata di un giudizio, subirebbe perdita di *chance* (nel senso di ridurre la possibilità di occupare posti, nel tempo riempiti, prima ancora della pubblicazione della sentenza), atteso che i vari Ambiti/sede/scuole, nel tempo, potrebbero essere occupati da docenti con diritto di precedenza, o perché soprannumerari, o perché fuori sede da oltre 8 anni.

Inoltre, l'anzianità di servizio verrebbe maturata ed acquisita in "territorio scolastico" diverso da quello in cui potrebbe essere ubicata per effetto della sentenza.

Conclusioni

Oggetto della controversia di merito attiene l'intervento del Giudice affinché rimuova gli effetti discriminatori e di difforme trattamento operati dalla procedura di mobilità (e, nel caso di specie, anche dalla movimentazione seguita alle conciliazioni), i cui effetti, appunto, potrebbero essere limitati nel triennio (ex art. 1¹⁰⁸, legge n. 107/15), per cui la lesione perdura per un limitato tempo, e se consentito di ulteriormente effondersi, inutile sarà il giudizio, laddove terminerà in un tempo i cui effetti del danno (ubicazione lavorativa su piano discriminatorio), non saranno più reintegrabili in misura piena ed effettiva.

Tanto ritenuto e premesso, l'Istante, come ut supra rapp.ta, difesa e dom.ta, rassegna le proprie

CONCLUSIONI

Voglia il Giudice, in via cautelare e di urgenza, ex art. 700 c.p.c., accogliere le seguenti domande:

- A) In ordine al *fumus boni iuris*, ritenere e dichiarare nel merito - previa disapplicazione del CCNI dell'8/4/16 e dell'O.M. n. 241/2016, in quanto illegittimi ed in contrasto con l'art. 1¹⁰⁸ legge n. 107/15, giusta modifica, ex art. 1/bis, legge n. 89/15 - il diritto della docente Gatti all'assegnazione della sede definitiva del primo Ambito Territoriale Provinciale indicato (ovvero Ambito provinciale Napoli),
- B) In ogni caso, preliminarmente, in via cautelare ed urgente, sussistendo i presupposti previsti dall'art. 700 c.p.c., del danno grave ed irreparabile, sospendere l'assegnazione definitiva operata illegittimamente dal MIUR ai suoi danni presso l'USR Lombardia, Ambito 0017, assegnando con contratto full time presso la sede indicata nella prima preferenza, ovvero la sede provvisoria dell'immissione in ruolo (I.C. Pascoli II° di Napoli), con le stesse caratteristiche contrattuali e, comunque, adottando tutti i provvedimenti più idonei ed opportuni a tutela del suo diritto soggettivo nelle more della definizione del giudizio nel merito, ordinando all'Amministrazione Scolastica di dare attuazione all'emanando provvedimento cautelare chiesto;
- C) Voglia in ogni caso il Giudice adito, accertare il punteggio esatto della Ricorrente, pari a 41 (comprensivo dei tre punti omessi dall'USR) + 6 (ricongiungimento) sia ai fini della mobilità che dell'anzianità di servizio; all'uopo, accertare l'illegittimità/nullità/inefficacia, con seguente disapplicazione, delle disposizioni di cui alle "**note comuni**" del CCNI dell'8/4/2016 per la mobilità del personale docente a.s. 16/17, nella parte in cui dispone che "*il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile*";
- D) all'esito accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla valutazione, nella graduatoria per la mobilità, a.s. 16/17, gli anni di servizio di insegnamento svolto in istituto scolastico paritario per gli anni 2008/2009 nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale, con condanna dell'amministrazione scolastica al relativo inserimento di punti nella citata graduatoria per la Mobilità, nonché all'attribuzione alla parte ricorrente della sede di servizio ad essa spettante in base al corretto punteggio di mobilità, nonché all'accertamento ulteriore dell'illegittima omissione del MIUR non attribuendo alla Ricorrente il punteggio derivante dal servizio di pre-ruolo in istituti parificati, e dichiarare di giusto computo di detto periodo agli effetti della progressione di carriera, condannando il MIUR a decretare la ricostruzione di carriera;
- E) in via subordinata, ma sempre preliminarmente, per quanto anche già esposto, sollevare incidente costituzionale dell'art. 1¹⁰⁸, della legge n. 107/2015 e, nelle more, in ogni caso sospendere l'assegnazione definitiva, applicando una delle soluzioni di cui ai punti A) e B) delle conclusioni;
- F) Ordinare al MIUR di comunicare gli indirizzi dei sig.ⁿⁱ indicati in epigrafe, tutti i docenti assunti nell'anno scolastico 15/16 provenienti dalla GM del concorso 2012, indicati nel bollettino delle operazioni di mobilità dallo stesso Ufficio pubblicato in data 29.07.2016, in modo incompleto;



- G) In ogni caso, ove ritenuto opportuno, anche preliminarmente, anche in considerazione al rilevante numero dei docenti in questione, tanto più si ritenessero controinteressati tutti i docenti provenienti dalla GM 2012, indipendentemente dal punteggio, essendo un numero rilevante, autorizzare la notifica ex art. 151 c.p.c. (derogando dalle formalità previste dall'art. 150 c.p.c.) nel modo meno oneroso e più tempestivo, mediante pubblicazione del ricorso nel sito internet del MIUR e/o anche dell'Ufficio Scolastico regionale della Campania;**
- H) Condannare il MIUR al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio, sia cautelare che di merito, che fin d'ora si chiede di fissarsi, per ivi sentirsi accogliere, in detta sede, la domanda: assegnare in via definitiva presso la Provincia/Ambito di Napoli indicata in domanda ovvero in quella già assegnata in via provvisoria in sede di immissione 15/16, con le stesse caratteristiche contrattuali e, comunque, adottando tutti i provvedimenti più idonei ed opportuni a tutela del suo diritto soggettivo, ordinando all'Amministrazione Scolastica di dare attuazione all'emanando chiesto provvedimento cautelare.**
Si dichiara che la controversia ha valore indeterminabile e che, in base alla materia di lavoro, il contributo unificato dovuto è pari ad € 259,00.

(Daniela Gatti)

(Avv. Massimo Taffuri)

Si producono i seguenti documenti:

1. Curriculum vitae;
2. Contratto a tempo indeterminato 2015/2016;
3. Copia della domanda di mobilità 2016/2017
4. Notifica assegnazione incarico Ambito del 29.07.2016;
5. Richiesta di tentativo di conciliazione del 11/8/16;
6. Decreto di parificazione Istituto "Baby Garden" (NA);
7. Dichiarazione dei sevizi;
8. Diploma di maturità magistrale;
9. Copia certificazione medica attestante stato di salute di Capasso Alessio (figlio);
10. Copia del bollettino post-mobilità – disponibilità residue su scuola primaria Caserta;
11. Copia assegnazione sede provvisoria;
12. Rettifica assegnazione provvisoria;
13. Graduatoria provinciale definitiva scuola primaria;
14. Copia dell'O.M. n. 241/2016;
15. Copia del CCNI dell'8/4/2016;
16. Copia del ricorso al TAR di Roma della docente Gatti Daniela;
17. Stato di famiglia;
18. Impugnativa di trasferimento del 19 settembre 2016;
19. Elenco Ambiti territoriali;
20. Bollettino mobilità Campania;
21. Bollettino Conciliazioni;
22. Bollettino movimenti Interprovinciali Primaria

(Avv. Massimo Taffuri)

